

Rep.

del

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

CONVENZIONE CONTENENTE LE NORME E CONDIZIONI RELATIVE ALLO

SVOLGIMENTO DELLA CATTURA DEI CANI VAGANTI NONCHE' DEI CANI

VAGANTI E DEI GATTI IN LIBERTA' INCIDENTATI BISOGNOSI DI CURE

VETERINARIE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO

L'anno \_\_\_\_\_ in questo giorno \_\_\_\_\_ del mese di

\_\_\_\_\_ in San Gimignano, nella sede del Palazzo

Comunale fra - \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il

\_\_\_\_\_, per conto e nell'interesse esclusivo del

Comune di San Gimignano sede Piazza Duomo n. 2 C.F.

0010200527, che legalmente rappresenta, in qualità di

Dirigente del Settore Servizi per il Territorio - Lavori

Pubblici, in esecuzione del Decreto del Sindaco n. 21 del

14/08/2014;

E

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il

\_\_\_\_\_, la quale dichiara di intervenire al

presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di

\_\_\_\_\_ dell'Associazione Nazionale Protezione

Animali Natura Ambiente - Sezione Territoriale di Siena, nel

seguito denominato "ANPANA", con sede legale in Viale Marconi

85, Poggibonsi (C.F. 92047740524), iscritta nel registro

regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione

Toscana con decreto n. 3.659 del 13/9/2013;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 20 ottobre 2009, n.59 la cattura dei cani vaganti e' di competenza delle Amministrazioni Comunali che la attuano, con oneri a loro carico, mediante l'Azienda USL ove possibile;.

- l'Azienda USL ha comunicato che non è più disponibile all'esecuzione del servizio cattura cani randagi oltre il

- è necessario, al fine di garantire la tutela sanitaria e l'incolumità dei cittadini e salvare inoltre la vita dei cani vaganti e dei cani vaganti e dei gatti in libertà incidentati feriti nel territorio del Comune di San Gimignano, provvedere all'attività in parola, a decorrere dalla stipula della presente convenzione;

- L' associazione ANPANA, quale associazione senza scopo di lucro e avente finalità di protezione degli animali, ha manifestato la propria disponibilità a supportare il Comune di San Gimignano nell' attività di cattura cani vaganti e cattura e soccorso di cani vaganti e gatti in libertà incidentati e bisognosi di cure;

- L' associazione ANPANA dispone di adeguati mezzi autorizzati per il trasporto dei cani vaganti catturati ed al soccorso cani vaganti e dei gatti in libertà bisognosi di cure incidentati e/o feriti;

- L' associazione ANPANA metterà inoltre a disposizione

personale appositamente formato per la cattura dei cani vaganti e per coadiuvare le operazioni di soccorso di cani vaganti e gatti in libertà bisognosi di cure;

- Il Comune di San Gimignano intende quindi avvalersi per quanto in oggetto dell'Associazione ANPANA;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

**Art. 1 - Oggetto dell'attività.**

L'Associazione di Volontariato di Protezione Civile e Ambientale ONLUS denominata ANPANA (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) - sezione territoriale di Siena si impegna e si obbliga:

a) alla cattura dei cani vaganti nel territorio del comune di San Gimignano con le modalità e i tempi di seguito specificati:

- il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni 24 ore su 24; dovrà essere comunicata al comune, mediante comunicazione scritta (trasmessa a mezzo fax, pec, mail al servizio competente), il nominativo ed il numero di telefono del personale di reperibilità;

- il tempo previsto per l'intervento dovrà essere nel più breve tempo possibile dalla richiesta;

- dovranno essere accettate solo richieste di intervento da parte dell'Amministrazione Comunale (Polizia Municipale) o

comunque da soggetti istituzionali (118, ASL, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, Corpo forestale dello stato, Polizia Provinciale);

- la richiesta di intervento dovrà pervenire all'Associazione ANPANA telefonicamente;

- dovranno essere catturati esclusivamente i cani vaganti nel territorio del Comune di San Gimignano;

- di ogni cane vagante dovrà essere redatto un verbale di cattura indicando il giorno della segnalazione, il giorno della cattura, il numero di microchip e/o tatuaggio, l'assenza di microchip, il nominativo del personale che ha eseguito l'intervento, il luogo del Comune ove è stato trovato il cane; una copia del verbale dovrà essere inviata all'Amministrazione Comunale, al gestore del canile sanitario di consegna ed all'Azienda USL;

- il cane vagante catturato:

- sarà collocato con il canile convenzionato con il comune di San Gimignano;

- nel caso già presenti l'identificazione e il cui responsabile sia individuabile, potrà essere riconsegnato nell'immediatezza direttamente al proprietario stesso;

b) fermo restando gli impegni di intervento di cui alla precedente lettera a), alla cattura e soccorso dei cani vaganti e dei gatti in libertà bisognosi di cure, a seguito di incidenti, nel territorio comunale di San Gimignano e

trasporto degli stessi presso l'ambulatorio veterinario convenzionato per l'assistenza zoiatrica con il comune di San Gimignano; la cattura ed il soccorso potrà essere effettuata, se necessario, con la presenza di medico veterinario incaricato dal comune di San Gimignano.

## **Art. 2 Rapporto con il Servizio Ambiente e la Polizia**

### **Municipale**

1. L'Associazione ANPANA si impegna nell'espletamento del servizio di cui al presente contratto a tenere gli opportuni contatti con il Servizio Ambiente Comunale e la Polizia Municipale

2. L'Ufficio con il quale dovrà rapportarsi sempre, per qualsiasi evenienza, è il servizio Ambiente di comunale o L'Ufficio Polizia Municipale.

3. L'Associazione ANPANA si impegna inoltre alla custodia ed uso, con la diligenza del buon padre di famiglia, delle strutture ed attrezzature eventualmente messe a disposizione dell'associazione dal comune di San Gimignano.

## **Art. 3 Responsabilità**

1. L'Associazione ANPANA dichiara che il personale volontario è assicurato contro gli infortuni, nonché per responsabilità civile verso terzi e per responsabilità civile operatore.

2. L'Associazione ANPANA si impegna altresì ad espletare gli adempimenti di cui alla presente convenzione con diligenza ed efficacia, garantendo l'espletamento della propria attività

durante l' intero periodo di vigenza della presente convenzione, mediante l' utilizzo di proprio personale volontario, del quale dichiara di assumersi autonomamente e direttamente la gestione con oneri ad esclusivo proprio carico, e sollevando l' amministrazione comunale stipulante da ogni onere o responsabilità al riguardo.

3. L'Associazione ANPANA, producendo o ricevendo dalla azienda USL 7, i dati relativi all' anagrafe canina, ne diviene titolare ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. e successive modificazioni e integrazioni, e si impegna a trattarli con procedure adeguate a tutelare la riservatezza degli interessati e la sicurezza dei dati medesimi.

#### **ART. 4 Durata, rinnovo e risoluzione anticipata**

1. La presente convenzione ha durata di anni 3, con decorrenza dalla data della sottoscrizione e si conclude il 31/12/2022.

2. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la presente convenzione, previa diffida, in caso di inadempienza da parte L'Associazione ANPANA degli impegni previsti nella convenzione stessa.

#### **ART. 5 Corrispettivo e modalità di erogazione**

1. Il Comune di San Gimignano corrisponderà all'Associazione ANPANA di Siena, per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione, l'importo totale forfetario di € 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00 Euro), da suddividersi in

quote annuali da € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00 Euro).

La liquidazione della somma avverrà con le seguenti modalità:

- € 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta/00 Euro) entro il 30/06 di ogni anno di validità della presente convenzione;

- € 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta/00 Euro) entro il 31/12 di ogni anno di validità della presente convenzione;

2. Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che nessuna ulteriore somma, oltre quelle sopra pattuite, saranno dovute dal Comune di San Gimignano all'Associazione ANPANA .

**ART. 6 Spese di registrazione dell'atto e norme finali**

1. Per accordo tra le parti il presente atto, stipulato nella forma di scrittura privata, non viene registrato. Sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 DPR 131 del 26.4.1986, con spese a carico della parte che ne farà richiesta.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

3. Per le controversie relative all'esecuzione della presente Convenzione è competente il Foro di Siena. Per tutto quanto non espressamente regolato nella presente Convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e la normativa vigente in materia.

4. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003, il Comune informa L'Associazione ANPANA che tratterà i dati contenuti

nella presente Convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in vigore. L'Associazione dà al Comune il proprio consenso al trattamento.

5. Entro due mesi dalla scadenza della convenzione, su proposta del Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica, tenuto conto delle verifiche e valutazioni del servizio svolto, il Comune di San Gimignano proporrà all'Associazione ANPANA il rinnovo del contratto stesso per un periodo di tre anni, constatata l'accettazione da parte dell'Associazione.

Letto, approvato, sottoscritto.

per il Comune di San Gimignano

per l'Associazione ANPANA